SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Sommo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sommo (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 marzo 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta :

Art. 1.

II consiglio comunale di Sommo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giulia D'Onofrio e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco,

Roma, 22 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sommo (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Guido Zanaboni.

Il citato amministratore, in data 31 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sommo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giulia D'Onofrio.

Roma, 16 maggio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A06203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marano di Napoli (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 marzo 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta :

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) e sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Gabriella Tramonti e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 22 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario Cavallo.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 aprile 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Gabriella Tramonti.

Roma, 16 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A06204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bologna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l'istituto "Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini , adolescenti e famiglie" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto
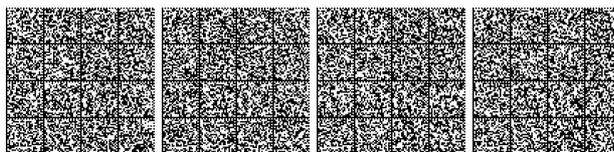
"Centro studi Martha Harris – Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie" di Firenze, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato ad attivare una sede periferica in Bologna;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale il suddetto Istituto è stato autorizzato a trasferire la sede periferica di Bologna;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a cambiare denominazione in "Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock";

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bologna e a diminuire il numero degli allievi;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna da via Chiudare, 4 a Via Barberia, 18;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto "Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock" abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Chiudare, 4, a Via Barberia, 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Capo del Dipartimento: LIBERALI

12A06326

DECRETO 30 maggio 2012.

Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster tecnologici nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale ed il decreto 22 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2010, che assegna all'Ufficio III della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca le deleghe su Coordinamento, finanziamento e valutazione enti, Distretti di alta tecnologia, laboratori pubblico - privati e reti di impresa, nonché la Definizione, attuazione e monitoraggio dei relativi Accordi di programma;

Vista la Comunicazione COM(2008) 652 def della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea" che identifica come una delle priorità assolute l'attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione per il raggiungimento dell'eccellenza dei Cluster europei;

Considerata la Comunicazione COM(2011) 808 def della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Orizzonte 2020" nella quale viene illu-

strato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente: 1. generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2. promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3. innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato;

Visto il decreto direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 e il successivo avviso del 15 novembre 2010, nell'ambito del quale il MIUR, ha previsto azioni di sviluppo e potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico/privati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 (PON R&*C)* per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), con un impegno complessivo pari a 915 Milioni di Euro a carico del PON R&C con copertura a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo di Rotazione (FDR);

Considerato opportuno, anche nelle regioni italiane non facenti parte dell'Obiettivo Convergenza, ai fini della creazione o rafforzamento di favorire la nascita e lo sviluppo di grandi cluster tecnologici di carattere nazionale, anche attraverso la valorizzazione e sistematizzazione delle migliori esperienze al riguardo esistenti;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel S.O. n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il MIUR nel decreto direttoriale n. 332/ RIC, del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del FAR per gli anni 2010-2011 ha stanziato 368 Milioni di euro per l'intervento di cui al presente Avviso nella forma del contributo nella spesa (63 Milioni di euro) e di credito agevolato (305 Milioni di euro);

Considerato che, al fine di favorire opportune forme di collegamento e integrazione tra Cluster Tecnologici delle Regioni non Convergenza e le migliori competenze pubbliche e private presenti nelle 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza, il richiamato PON «Ricerca e Competitività» mette a disposizione 40 milioni di euro (50% FESR e 50% FdR);

Considerata l'opportunità di favorire la nascita e lo sviluppo di pochi grandi, Cluster Tecnologici Nazionali al fine di favorire il consolidamento politiche di sistema e di masse critiche più ampie ed efficaci;

Ritenuto di poter procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi mercati, nuovi settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica Amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie, che consenta una attiva partecipazione ed una convergenza con gli obiettivi di Horizon 2020, il Programma Europeo per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2012/2020.

2. Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sulla "mutazione strutturale" dei sistemi economici Regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche inter-istituzionali (imprese, università, enti pubblici di ricerca) con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca-formazione-innovazione.

3. In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.

4. Più in particolare, i Cluster debbono intendersi come aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

5. Il Cluster può essere strutturato secondo diversi modelli organizzativi (quali un modello "hub&spoke" o un modello "federato"), con l'obiettivo di stabilire e valorizzare ogni possibile connessione con analoghe esperienze esistenti su tutto il territorio nazionale, attraverso progetti di ricerca interdisciplinari connessi alle tecnologie abilitanti e alle loro relative applicazioni, e anche attraverso pratiche lavorative eccellenti ed approfondimenti teorici, giungendo allo sviluppo di una massa critica di competenze interdisciplinari, di capacità innovative e di creazione di imprenditorialità emergente dai saperi scientifici e tecnologici (start-up, spin-off di ricerca), capacità di distinguersi per un forte impatto sociale e di risposta alle grandi sfide sociali.

6. La natura e il ruolo dei Cluster Nazionali tanto più può essere rilevante quanto più si caratterizzino per il loro riferimento a un numero limitato di aree tecnologiche e applicative trasversali, all'interno delle quali far confluire in modo coordinato e organico anche le migliori esperienze e competenze esistenti sul territorio nazionale.
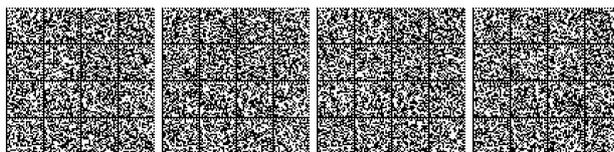
7. L'analisi della struttura scientifica e tecnologica del Paese e gli orientamenti nazionali e comunitari al riguardo portano all'individuazione delle seguenti aree, per ognuna delle quali il MIUR vuol favorire la nascita e lo sviluppo di un Cluster Tecnologico Nazionale, anche attraverso il presente Avviso i cui risultati dovranno opportunamente valorizzare gli esiti di analoghe iniziative già in corso di attivazione presso il MIUR:

Chimica verde: l'azione del Cluster dovrà mirare allo sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di seconda e terza generazione (biomasse "sostenibili non food") in energia e chimica verde.

Agrifood: l'azione del Cluster dovrà mirare allo sviluppo di conoscenze e tecnologie per la produzione di cibi, anche di origine marina, più sicuri e che abbiano più elevate caratteristiche di qualità e genuinità, anche attraverso una maggiore sostenibilità e un minor impatto ambientale nell'uso delle risorse.

Tecnologie per gli ambienti di vita: l'azione del Cluster dovrà mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed "Ambient Assisted Living", permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico in modo da garantire l'inclusione, la sicurezza, l'ecosostenibilità.

Scienze della Vita: l'azione del Cluster dovrà in particolare riguardare la cura della salute umana attraverso la produzione di nuovi farmaci e terapie assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di approcci diagnostici innovativi per malattie particolarmente critiche, comunque in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone.

Tecnologie per le Smart Communities: l'azione del Cluster dovrà mirare allo sviluppo delle più avanzate soluzioni tecnologiche applicative per conseOire di realizzare modelli innovativi di risoluzione integrata per problemi sociali 'ili,scala urbana e metropolitana, (es.: mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio,education, health, beni culturali e turismo, green cloud computing, energie rinnovabili e efficienza energetica, giustizia).

Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina: l'azione del Cluster dovrà mirare a promuovere lo sviluppo di innovativi mezzi e sistemi per la mobilità di superficie eco-sostenibili, ottimizzabili dal punto di vista intermodale, per accrescere la competitività delle imprese di produzione e di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

Aerospazio: l'azione del Cluster dovrà riguardare tutti gli ambiti tecnologici di rilievo per il settore aeronautico e spaziale con particolare riferimento all'uso duale delle tecnologie che ne specializzino l'uso ad applicazioni in campo civile e di elevato impatto sociale.

Energia: l'azione del Cluster dovrà mirare allo sviluppo di componenti, sottosistemi e sistemi innovativi relativi alla produzione di energie, anche marine, sostenibili e a basso contenuto di CO2, al relativo utilizzo ad alto grado di efficienza ed efficacia, nonché alla produzione, stoccaggio, distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di smart grids.

Fabbrica intelligente: l'azione del Cluster dovrà mirare, attraverso lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra le quali, ad esempio, la robotica, i nuovi materiali e dispositivi avanzati, il virtual prototyping e in generale l'applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing, a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri nazionali, sul piano della produzione, dell'organizzazione e della distribuzione.

8. Le tecnologie abilitanti di natura pervasiva, quali le nanotecnologie, i nuovi materiali, la fotonica, le tecnologie per le next generation networks etc., e in generale l'ICT, sono considerate parte costitutiva dei domini applicativi sopraelencati e la loro opportuna valorizzazione deve essere considerata elemento qualificante dei Cluster Tecnologici Nazionali.

9. Ai fini sin qui esposti, pertanto, con il presente Avviso il MIUR richiede, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, la presentazione di Piani di Sviluppo Strategico e di Progetti di Ricerca Industriale (comprensivi anche di attività di Sviluppo Sperimentaerre di Formazione), per la successiva attività di valutazione e di eventuale finanziamento attraverso la definizione di opportuni Accordi di Programma con le Regioni specificatamente interessate.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso deve essere presentata dallo specifico Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster Nazionale, in qualunque forma costituito o in fase di costituzione, e deve ricomprendere un Piano di Sviluppo Strategico e n. 4 Progetti, secondo i requisiti indicati ai successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso.

2. Ove l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster sia costituito in una forma giuridica non contemplata all'articolo 5, commi 1 e ss., del DM n. 593/00 e ss.mm. ii., (relativo ai soggetti ammissibili alla presentazione di progetti di ricerca industriale) la domanda deve essere sottoscritta anche dagli specifici soggetti attuatori dei n. 4 Progetti di cui al precedente conuna 1, purchè ammissibili secondo le predette disposizioni del DM n. 593/00, e ss.mm.ii., e afferenti il Cluster di riferimento.

3. La domanda, inoltre, deve essere corredata da specifica lettera di intenti con la quale le Regioni di riferimento del Cluster, manifestano il proprio interesse a sostenere anche finanziariamente, nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR, attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione del Cluster, descrivendone la coerenza e la funzionalità rispetto alle strategie di sviluppo regionale.

Art. 3.

Requisiti dei Piani di Sviluppo Strategico

1. Il Piano, di durata almeno quinquennale, deve mettere in luce la combinazione di processi ed azioni che rendano possibile l'acquisizione di conoscenze e tecnologie avanzate su scala globale e il conseguente radicamento
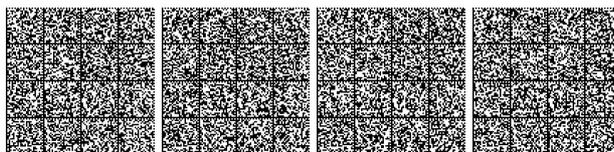
di tali asset, attraverso la loro adozione e sfruttamento, nell'ambito della dimensione locale, nazionale e europea.

2. Il Piano deve essere caratterizzato da elevato dinamismo, flessibilità e capacità di rispondere alle esigenze emergenti nei settori di riferimento.

3. In particolare, il Piano dovrà evidenziare come il Cluster intenda favorire il processo di Smart Specialization delle Regioni e, più in generale, facilitare ed accelerare i processi inerenti lo sviluppo strutturale nel sistema economico Regionale e Nazionale caratterizzandosi quindi per le capacità di:

identificare puntualmente i risultati di ricerca industriale perseguiti e sinora conseguiti, valorizzandone gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali, sul territorio e sul settore di riferimento, l'eventuale implementazione di strumenti tecnologici di condivisione e sviluppo aperti agli attori pubblici e privati del Cluster, ed i collegamenti nazionali e internazionali generatisi;

valorizzare programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale (in particolare Horizon 2020), ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali;

favorire soluzioni a problematiche di filiera/ settore, attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti lunghe e collegamenti coordinati e stabili con altri Distretti tecnologici e altre Aggregazioni pubblico-private, inclusi quelli delle Regioni della Convergenza, con il fine di sostenere le attività sinergiche tra gli attori del Cluster, e di valorizzare efficaci modalità nel rapporto pubblico-privato per azioni diffuse di trasferimento dei risultati della ricerca verso le attività produttive;

favorire processi di internazionalizzazione, migliorare la capacità di attrazione di investimenti e di talenti, di formazione di capitale umano qualificato anche attraverso la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello post-secondario, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off di ricerca, nonché per la valorizzazione piani con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche;

valorizzare il modello organizzativo scelto dal Cluster e la sua capacità di focalizzare il ruolo del Cluster a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, al fine di favorire una stabile connessione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti di carattere nazionale e regionali;

attrarre capitale e finanza privata anche attraverso la maggiore capacità di deals flow permessi dalla rete, mirando a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica, e ad assicurare l'autosostenibilità di lungo termine.

Art. 4.

Requisiti dei Progetti e costi ammissibili

1. I Progetti di cui al precedente articolo 2 del presente Avviso debbono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, idonei a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attività di ricerca dovranno ricomprendere attività di sviluppo sperimentale per un importo inferiore al totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili per le attività di ricerca industriale.

2. I Progetti debbono, comunque, caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi di ricerca dichiarati e saranno, pertanto, valutati singolarmente.

3. Ciascuno dei Progetti deve avere un costo complessivo minimo di 10 milioni di euro e un costo complessivo massimo di 12 milioni di euro e deve rispettare i seguenti elementi:

i soggetti proponenti non possono essere in numero superiore a 8;

in qualità di soggetti proponenti, i soggetti di natura industriale (articolo 5, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del DM 593/2000 e ss.mm.ii.), nel loro complesso e anche associati in forma contrattuale e/o societaria, dovranno farsi carico direttamente di almeno il 50% dei costti complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale, di cui una quota non inferiore al 15% deve essere sostenuta direttamente da una o più PMI, come definite nella normativa comunitaria di riferimento, richiamata dal DM 593/2000 e ss.mm.ii;

lo stesso soggetto industriale non può sostenere costi, anche con riferimento a più progetti, superiori ai 7,5 milioni di euro;

in qualità di soggetti proponenti, una quota non inferiore al 35% del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da Università e Istituti Universitari statali e/o da Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale.

4. I progetti, elaborati sulla base della modulistica prevista in allegato al decreto ministeriale n. 593/2000 e ss. mm. e li. e attualizzata sulla base delle disposizioni del presente Avviso, debbono evidenziare in particolare i seguenti elementi:

a. articolazione complessiva del progetto in attività di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale e attività di formazione di capitale umano, evidenziandone gli elementi di organicità e coerenza;

b. attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e relativa localizzazione;

c. l'impegno dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti) distinto in relazione a ciascuna attività prevista nella proposta progettuale;

d. sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere, che saranno oggetto dell'attività di verifica nel seguito indicata;

e. valore economico-occupazionale dei risultati attesi e relativo impatto socioeconomico sui territori regionali, nazionali e europei, modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca, anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali, capacità di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;

f. costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;

g. cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

h. elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;

i. novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito di interesse;

j. qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca.

5. Oltre agli elementi di cui al precedente comma 4, almeno 2 dei 4 progetti proposti debbono essere realizzati nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in essere o in fase di avvio, fornendone la relativa descrizione.

6. Con riferimento alla lettera d. del precedente elenco, la verifica e validazione dei risultati deve prevedere uno o più dei seguenti elementi:

realizzazione a livello prototipale di dimostratori, idonei a verificare la trasferibilità industriale delle tecnologie e dei sistemi messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche preferibilmente di rilevante interesse socio-economico;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di qualità della vita, competitività, affidabilità, sicurezza e impatto ambientale;

verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici.

7. La durata massima di ciascuno dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici Nazionali ed Europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.

9. Ogni Progetto deve ricomprendere, altresì, uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto, estesa alla capacità di management dell'innovazione, di nuova imprenditorialità e di gestione di strutture e programmi complessi, anche attraverso la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello post-secondario, il cui costo complessivo sia non inferiore al 10% dei costi del progetto di ricerca pena l'inammissibilità della domanda.

10. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 (dodici) mesi ed essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato, nonché di competenze nelle problematiche di management dell'innovazione e di nuova imprenditorialità, da svilupparsi attraverso anche specifici periodi di soggiorno presso Università straniere di riconosciuto livello qualitativo.

11. I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte.

12. Le spese ammissibili alle agevolazioni ai sensi del richiamato D.M. del 2.1.2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. n. 593/2000 alla Disciplina comunitaria di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, comprendono:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, e per una quota massima del 10% delle altre spese ammissibili;

d. costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

e. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo

del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca;

f. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

13. Le spese ammissibili alle agevolazioni, riferite ad attività di formazione, comprendono:

a. costo del personale docente;

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

14. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Art. 5.

Modalità e criteri di valutazione

1. La valutazione dei Piani di Sviluppo Strategico e dei contenuti tecnico-scientifici dei Progetti è affidata ad un panel di esperti nominati dal Ministero e individuato nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 297/99 e ss.mm.ii., ferme restando le attività di competenza degli istituti convenzionali e del Comitato descritte nell'ambito del DM n. 593/00 e ss.mm.ii.

2. I Piani di Sviluppo Strategico sono valutati, in forma comparata, secondo i seguenti criteri:

a. Coerenza Programmatica: Complementarietà e coerenza degli obiettivi e delle attività del Cluster con le strategie previste dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di ricerca e innovazione, con particolare riferimento ad Horizon 2020, alla strategia dell'innovazione per il raggiungimento dell'eccellenza dei Cluster europei, ed ai principi orizzontali (partenariato, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili, sostenibilità ambientale) (max 20 punti);

b. Rilevanza dei Risultati Conseguiti dal Cluster, e/o dei soggetti pubblici e privati di riferimento nei tre anni precedenti, con particolare riferimento alla valenza scientifica delle attività di R&D sullo scenario nazionale e internazionale, allo sviluppo di brevetti, alla nascita di start-up e spin-off, all'implementazione di progetti pubblico-privati, ed all'impatto industriale, socio-economico, occupazionale complessivamente generata; rilevanza dei risultati conseguiti nella gestione amministrativa del Cluster, con particolare riferimento alla ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche ed all'attrazione di risorse finanziarie private (max 20 punti);

c. Rilevanza dei Risultati Attesi dal Cluster rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale, capacità di valorizzare laboratori e strutture di ricerca dei soci ripensandone il funzionamento su scale trans-nazionale ed in un'ottica di rete, capacità del Cluster di generare ricadute positive in più settori/ambiti, consolidare la competitività dei territori di riferimento, attrarre capitali, finanza privata investimenti e talenti, perseguire l'autosostenibilità di lungo termine e promuovere la nascita e l'avvio di start up e di spin off da ricerca, favorire la formazione di capitale umano qualificato anche attraverso la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale (max 25 punti);

d. Management, Governance e Reti di Collaborazione: Efficacia e rilevanza delle capacità del Cluster in termini di management e governance delle attività e dei rapporti di tra i partecipanti, nonché capacità del Piano di promuovere processi di internazionalizzazione e sviluppare e potenziare reti lunghe di collaborazione strutturale e stabile a livello nazionale e internazionale, creare collegamenti coordinati e stabili con i Distretti Tecnologici e le altre Aggregazioni pubblico-private delle Regioni della Convergenza, nonché aderire e contribuire allo sviluppo di Piattaforme Tecnologiche Italiane ed Internazionali (max 25 punti).

3. Ciascuno dei progetti è valutato secondo i seguenti criteri:

a. Qualità dei proponenti il progetto, sia singolarmente sia come raggruppamento, in termini di competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico (max 20 punti);

b. Qualità tecnico-scientifica del progetto, in termini di coerenza con le strategia del Cluster, di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-privato coinvolte nel progetto, fattibilità sia tecnica sia finanziaria con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 20 punti);

c. Rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore/ambito di interesse, alla capacità delle stesse di ridurre la distanza dalla frontiera tecnologica nel settore/ambito di riferimento, al relativo impatto socioeconomico su territori regionali, nazionali e europei, alla valorizzazione di collaborazioni internazionali, all'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano (max 25 punti).

4. Fermo restando l'obiettivo del presente Avviso di favorire la nascita e lo sviluppo di n. 1 Cluster Tecnologico nazionale per ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 1, comma 7, sono giudicati ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi attribuiti al Piano e ai progetti un punteggio complessivo di almeno 200 punti sui 285 conseguibili, comprensivo di almeno 80 punti per

il Piano e di almeno 40 punti per almeno 3 dei 4 Progetti presentati.

5. Il MIUR, acquisiti i punteggi sui Piani e sui progetti, procede alla concessione delle agevolazioni secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, e fino all'esaurimento delle diverse tipologie di risorse previste nel successivo articolo 7 (FAR nella forma di contributo spesa, FAR nella forma di credito agevolato, risorse PON R*&C)*. A parità di punteggio è data priorità alle proposte che abbiano maturato un punteggio più elevato nella fase di valutazione del Piano.

6. Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei Piani e dei progetti, e al fine di assicurare la migliore valorizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, il MIUR definisce, con ciascuna delle Regioni coinvolte, specifici Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 13 del DM n. 593/00 e ss.mm.ii., anche integrativi di quelli già stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, i rispettivi impegni finanziari, le modalità con le quali il MIUR e le Regioni combinano le risorse, nonché le azioni di monitoraggio e valutazione.

Art. 6.

Risorse finanziare disponibili e forme e modalità di agevolazione

1. I Progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, comma 6, del presente Avviso, saranno agevolati con risorse a valere sul FAR pari a complessivi 368 milioni di euro, di cui 63 nella forma del contributo nella spesa e 305 nella forma del credito agevolato.

2. Al fine di favorire lo svolgimento di quote di attività progettuali da svolgersi nelle 4 Regioni della Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania), il MIUR mette, altresì, a disposizione risorse a carico del PON R&C 2007-2013, con copertura a valere sul FESR (50%) e sul FDR (50%), pari a complessivi 40 milioni di euro.

3. Per il finanziamento dei Progetti, il MIUR interviene nelle forme del contributo alla spesa e del credito agevolato, nelle intensità di cui agli articoli 5 e 8 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) e dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4.

Art. 7.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande debbono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematig SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'Avviso.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente quanto inoltrato per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è: Dott. Emanuele Fidora Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tel. 06/97727131;

2. Il presente Avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it;

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clusternazionali@miur.it.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

12A06435

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Igor Bottosso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Igor Bottosso, nato il 16 settembre 1974 a San Donà del Piave, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Bottosso è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 ottobre 2007 in Italia presso la Università degli studi di Trieste;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Igor Bottosso, nato il 16 settembre 1974 a San Donà del Piave, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06205

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2012.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Pradis», in Clauzetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2012, n. 4050 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Pradis" di Clauzetto (Pordenone) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 13 marzo 2012;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 22 maggio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Pradis" di Clauzetto (Pordenone).
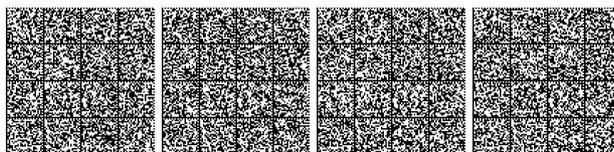
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 maggio 2012

Il capo del Dipartimento: OLEARI

12A06439

DECRETO 29 maggio 2012.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Cottorella», in Rieti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E L'INNOVAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2011 con la quale la società Antiche Fonti di Cottorella S.p.A. con sede in Rieti, via Fonte Cottorella n. 19, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Cottorella», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Cottorella» sita nel comune di Rieti, oltre alle diciture già autorizzate anche l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 26 settembre 2011 e del 7 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3354-226, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Cottorella e, per le etichette sono state autorizzate le seguenti diciture: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico»;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 14 giugno 2011, del 15 novembre 2011 e del 22 maggio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Cottorella», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Cottorella» sita nel comune di Rieti, condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alle diciture già autorizzate, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 29 maggio 2012

Il capo del Diparimento: OLEARI

12A06440

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Cianella», in Carovilli, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la domanda in data 19 aprile 2011 con la quale la sig.ra Di Blasio Maria Luisa, residente a Quarto (Napoli), via S. Maria n. 192, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Cianella» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Carovilli (Isernia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con note dell'11 novembre 2011 e del 26 marzo 2012;

Visto il decreto del capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 14 giugno 2011, del 13 dicembre 2011 e del 22 maggio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Fonte Cianella» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Carovilli (Isernia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 29 maggio 2012

Il capo del Dipartimento: OLEARI

12A06441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Assegnazione di 300 milioni di euro ad ANAS S.p.A. Annualità 2012 a carico del Fondo Infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. (Deliberazione n. 32/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'articolo 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente tra l'altro ai Contratti di programma con ANAS S.p.A.;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'articolo 41, comma 4, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*G.U.* n. 254/2011), il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2011;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (*G.U.* n. 51/2012), con la quale questo Comitato ha assegnato a favore di ANAS S.p.A., per il finanziamento dei Contratti di programma 2010 e 2011, 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011, e ha preso atto della esigenza di destinare in via programmatica 300 milioni di euro alla stessa ANAS S.p.A., allo scopo di garantire la continuità degli interventi di manutenzione per l'anno 2012;

Viste le note 16 marzo 2012, n. 11007, e 21 marzo 2012, n. 11306 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di una assegnazione ad ANAS S.p.A. di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

- che, al fine di evitare il fermo dei lavori, è urgente rendere disponibili le somme occorrenti al finanziamento degli interventi di maggiore urgenza da inserire nello schema di Contratto di programma 2012, la cui stipula è prevista a breve;

- che a tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede a questo Comitato un'assegnazione di 300

milioni di euro a valere sulle risorse di cui al citato articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

Delibera:

1. Per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012, è disposta l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016.

2. L'efficacia della assegnazione di cui al punto 1 è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

Invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere alla sollecita trasmissione a questo Comitato del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2012.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 117

12A06374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A/331 del 12 marzo 2012 relativa al medicinale «Zestoretic»

Estratto determinazione V&A/664 del 14 maggio 2012

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in PALAZZO VOLTA - VIA F. SFORZA, 20080 - BASIGLIO - MILANO (MI) Italia

Medicinale: ZESTORETIC

Variazione AIC: Rettifica Estratto Determinazione V&A/331 del 12/03/2012

Visti gli atti di Ufficio all' Estratto della Determinazione V&A/331 del 12/03/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Leggasi:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A06421

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Encarnación. (Paraguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Angelo Angelillo, Console onorario in Encarnacion (Paraguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Assunzione);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

j) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da

cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06206

Istituzione del Vice Consolato onorario in Regina (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Regina (Canada) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale in Vancouver, con la seguente circoscrizione territoriale: la Provincia di Saskatchewan.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06207

Elevazione dei Vice Consolati onorari in Cleveland, Salt Lake City e Seattle e dell'Agenzia Consolare onoraria in Anchorage.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1

Il Vice Consolato onorario in Cleveland è soppresso.

Art. 2

È istituito in Cleveland un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Detroit, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Ohio.

Art. 3

Il Vice Consolato onorario in Salt Lake City è soppresso.

Art. 4

È istituito in Salt Lake City un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Utah.

Art. 5

Il Vice Consolato onorario in Seattle è soppresso.

Art. 6

È istituito in Seattle un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Washington, Idaho e Montana.

Art. 7

L'Agenzia Consolare onoraria in Anchorage è soppressa.

Art. 8

È istituito in Anchorage un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Alaska.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06208

Rilascio di *exequatur*

In data 14 maggio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla signora Maria Mercedes Carrasquilla Barrera, Console Generale della Repubblica di Colombia in Roma.

12A06209

Rilascio di *exequatur*

In data 14 maggio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Giovanni Dore, Console onorario del Regno del Belgio in Cagliari.

12A06210

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di Abilitazione della Società GEOLAB S.r.l. di Carini ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5374 del 15/05/2012, la società GEOLAB S.r.l. con sede in Carini (PA) – Area Industriale – Via De Spuches s.n., è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004, EN 1504-5:2004, EN 1504-6:2006, EN 1504-7:2006)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06422

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-133) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.